

SENTENZA N.º

SENT. N. 1000/17  
R. G. [REDACTED]  
CRON. [REDACTED]  
REP. [REDACTED]

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Lidia CHIERCHIA ha pronunciato la seguente

SENTEZIA

nella causa iscritta al N. 71402 del R. G. dal 20/7 riservata all'udienza del 23/11/2020

TRA

[REDACTED] nato a Pozzuoli (NA) il [REDACTED] ed ivi residente alla Via Centro [REDACTED], C.P. [REDACTED], eletto dom. in Napoli alla piazza G. Boyle, 14, presso lo studio dell'Avv. Andrea CAUDINO, (C.F. QDNNDR73C17F839K), che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione;

- ATTORE -

E

[REDACTED], nata a [REDACTED] (NA) il [REDACTED], nella qualità di tutore del Sig. [REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED] C.S. [REDACTED], entrambi residenti in Napoli al [REDACTED] ed eletti dom. in Napoli al Corso San Giovanni a Peduccio, 486, presso lo studio dell'Avv. Carmela BIJONAIUTO, (C.F. BNTCML74M41L259N), che, li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario.

- INTERVENTO VOLONTARIO -

NONCHE'

SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. (già denominata "Enel Servizio Elettrico S.p.A.") C.F. (C.R. 096333951000), con sede in Roma, al Viale Regina Margherita, 123, in persona del suo legale rapp. p.t. eletto domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, Isola B/3, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende giusta procura generale alle Istit. per Notar Nicola Atlante di Roma del 07/02/2017, rep. 53730, racq. 26904.

- CONVENUTA -

Conclusioni come da verbale di causa,

ESEGUIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante [REDACTED], esponeva: di essere già cliente Enel Energia S.p.A. da oltre 40 anni, nel mese di Marzo 2015 richiedeva lo "switch" (procedura di passaggio ad altro fornitore) da Enel Energia S.p.A. in favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A. (servizio di maggior tutela), come si evinseva dal contratto inoltrato al fornitore in data 31/03/2015; che il passaggio ad Enel Servizio Elettrico S.p.A. si era perfezionato in data 01/06/2015, quindi in regola con le tempestiche richieste della normativa del settore; che successivamente non aveva ricevuto alcuna fattura per la fornitura di energia elettrica al proprio domicilio, tant'è che più volte aveva effettuato reclamo telefonico al servizio call center di Enel Servizio Elettrico S.p.A., ma gli operatori non riuscivano a dare alcuna plausibile motivazione in merito alla mancata ricezione delle fatture; che in data 04/04/2016 Enel Servizio Elettrico S.p.A. aveva disattivato inopinatamente la fornitura di energia elettrica presso il domicilio dello stesso; che aveva provveduto a contattare immediatamente il servizio clienti dell'odierna convenuta ed in quella circostanza veniva riferito che la fornitura di energia elettrica era stata disattivata a causa di una morosità complessiva di € 532,69, derivanti dalla fattura n. 630577001818821 del 16/01/2016 di € 476,59, e n. 630577001818822 del 05/03/2016 di € 56,10; che venuto in possesso delle fatture, si era rivelato che le stesse riportavano un indirizzo errato, ovvero G. Potzio, senza alcun numero civico, mentre il domicilio era [REDACTED]; che all'atto della sottoscrizione del contratto, l'utente correttamente aveva riportato il suo indirizzo all'interno dell'apposita modulistica predisposta dall'odierna convenuta; che per la riattivazione della fornitura aveva effettuato il pagamento delle fatture in data 06/04/2016 e in data 02/05/2016; che prima a mezzo fax in data 05/04/16 e poi in data 06/04/2016 a mezzo faccomandata, aveva inoltrato formale reclamo nel quale richiedeva il risarcimento del danno per l'errata disattivazione della fornitura di energia elettrica; che in riscontro ai reclami inoltrati l'odierna convenuta aveva confermato l'errore nell'festeggiamento delle fatture.

Tanto premesso, con il predetto atto, l'istante chiedeva, di accortare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. per i danni subiti, in seguito all'improvviso distacco della fornitura di energia elettrica in uso presso la sua abitazione e per lo effetto condannare la stessa, al risarcimento dei danni, in suo favore, nella misura di € 1.000,00, di cui € 65,07 a titolo di rimborso per le spese erroneamente addebitate ed incassate come unimesso da controparte, ed € 934,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per 3 giorni di errata disattivazione

della fornitura o nella misura che si terrà di giustizia ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 114 c.p.c. e anche da liquidarai in via equitativa il tutto nei limiti della competenza del Giudice di Pace adito o in subordine a qualunque altro titolo di responsabilità, vinte le spese di lite.

All'udienza di comparizione si costituiva la convenuta ENEL Energia S.p.A., impugnava la domanda perché inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto, e in diritto, vinte le spese.

Inoltre spiegava l'intervento volontario la Sig.ra [REDACTED] nella qualità di tutrice di [REDACTED] che facendo proprie tutte le deduzioni in fatto di cui alla domanda, più nel parag. 6, nel premettere che [REDACTED], figlio dell'istante convivente, è portatore di handicap (Invalido al 100%), esponente che lo stesso aveva subito una serie di danni in quanto legato nella sua quotidianità ad una serie di abitudini manicheali, che in caso di interruzione lo avevano portato a vivere uno stato di disagio e patimenti.

Tanto premesso, l'istante [REDACTED] a Piacenza, nella qualità chiedeva il risarcimento danni non patrimoniali patiti da [REDACTED] a seguito della mancata fornitura di energia elettrica, quantificata nella somma di € 1.000,00 o in questa misura maggiore o minore che il giudicarre dovesse ritenere equo, vinte le spese di lite.

Ammessa prova per testi, prodotti documentazione, sulle rassegnate conclusioni la causa veniva riservata a sentenza all'udienza del 23/11/2020

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella fattispecie con allo scrutino di questo giudice, l'attore agisce per la ripartizione della somma di € 65,07 da lui pagata al fine di poter ripristinare l'allaccio della corrente in Napoli al Cantiere [REDACTED] e consentirgli, di poter usufruire di tutti i servizi elettrici necessari alla propria salute e a quella di [REDACTED], figlio dell'istante convivente, è portatore di handicap (Invalido al 100%), che aveva subito una serie di danni in quanto legato nella sua quotidianità ad una serie di abitudini manicheali, che in base di interruzione lo avevano portato a vivere uno stato di disagio, intervenuto nel presente giudizio, attesa l'esclusiva responsabilità del SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.p.A. a seguito dell'improvviso distacco della fornitura di energia elettrica in uso presso la sua abitazione, nonché la somma di € 934,93 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per 3 giorni di errata disattivazione della fornitura o nella misura che si terrà di giustizia ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 114 c.p.c.

GENDARME DI FIRENZE  
DIREZIONE DI POLIZIA  
POLIZIA MUNICIPALE

e anche da liquidarsi in via equitativa o per l'interventore [REDACTED] il danno non patrimoniale per il disagio patito.

Invero l'istante ha dedotto che le fatture riportavano un indirizzo errato, ovvero Q. Poirzio, senza alcun numero civico, mentre il domino era [REDACTED] 07.

Oltre esaminando la documentazione depositata in atti dall'istante si evince che dal contratto sottoscritto in data 31/03/2015, veniva indicato come indirizzo [REDACTED] Napoli, mentre le fatture indicavano un indirizzo incompleto di numero civico e, pertanto, non recapitate all'utente. Inoltre la convenuta ENEL Energia S.p.A., ha ammesso con comunicazione del 09/05/2016 che, effettuate le dovute verifiche nei loro sistemi informatici, avevano riscontrato quanto segnalato dall'istante. In ordine all'indirizzo incompleto e, quindi, al mancato recapito delle fatture emesse.

Anche il testo escluso ha dichiarato: "...,(..),... era verso il mese di marzo dell'anno 2015 quando mio suocero decise di passare, per fornitura di energia elettrica, da Enel Energia ad Enel Servizio Elettrico. Dopo il perfezionamento del passaggio mio suocero si rese conto che non arrivavano le fatture, pertanto era lui che lo contattammo il servizio clienti Enel Servizio Elettrico per avere spiegazioni, e vieneva comunicato che le fatture sarebbero arrivate. Nonostante i ripetuti solleciti però queste fatture non sono pervenute. Preciso che verso il mese di Aprile dell'anno 2016, improvvisamente ci fu un arretramento consistente della fornitura infatti mi accadeva una al massimo luci con potenza ridotta mentre il resto dell'abitazione era disservita come per esempio il frigorifero,...,(..) ricordo di aver contattato nuovamente il servizio clienti ma non neppure durmi una spiegazione. Contattato anche il giorno successivo, soprattutto che la mancata erogazione dell'Energia Elettrica era dovuta a morosità. Pertanto risultò dagli operatori attraverso il sito Enel Servizio Elettrico, stiamo riusciti a poter visionare le fatture che risultavano morose e abbiamo scoperto che l'indirizzo, riportato su di esse, non conteneva il numero civico, ed è per questo motivo che non vi pervenivano. Preciso che controllammo i dati indicati nel contratto, dove era indicato il numero civico. Preciso che il disservizio è durato circa una settimana con disagi principialmente per il figlio del Sig. [REDACTED], che è portatore di handicap al 100% e che pertanto ha dato sue abitudini costanti come vedere la televisione, giocare con i videogiochi, attività che ripete costantemente. Preciso che sono stata costretta a portarlo a casa mia in quanto nel momento in cui viene interrotta la sua routine inizia ad avere reazioni an-

po' nervosa. Preciso che dopo il secondo giorno anche i miei suocori si sono trasferiti da me. Preciso che gli stessi sono stati costretti a buttare le cose presenti nel frigo e nel congelatore che hanno in casa. Preciso che tale depotenziamento è quindi la mancanza di corrente elettrica non è stata in alcun modo preavvisata con alcuna lettera".

Per un più agevole approccio al *thema decidendum*, occorre rilevare che il contratto di cui parliamo è un contratto di somministrazione, su cui trovano applicazione, gli art. 1559 e ss. c.c.

La somministrazione è definita dall'art. 1559 c.c. come il contratto con il quale una parte si obbliga, verso consipetivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

In caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la riauzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1464 n.o.) e che se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (art. 1565).

Nel caso di specie, parliamo dunque di inadempimento contrattuale. L'inadempimento contrattuale può essere fatto di risarcimento sia del danno patrimoniale, che non patrimoniale.

Va osservato che il danno patrimoniale è dato dalle conseguenze di tipo economico in capo al danneggiato, mentre il danno non patrimoniale, quando non trovano applicazione previsioni di legge che lo prevedano espressamente, può essere plausibilmente considerato la lesione di diritti inviolabili della persona (Cass. n. 26972/2008).

In caso di distacco illegittimo, come nel caso di specie, entrambe le voci di danno possono e dunque debbono essere accertate ed eventualmente risarcite.

In ordine al danno patrimoniale va certamente riconosciuto all'istante la restituzione della somma di € 65,07 a titolo di rimborso per le spese erroneamente addebitate ed incassate come versamento da controparte.

In ordine al danno non patrimoniale, l'obbligo di risarcire il danno all'utente viene meno soltanto a fronte della prova che l'inadempimento è derivato da causa non imputabile al somministrante o che è dovuto ad "ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento". Nel caso in esame non essendo stata fornita tale prova, va ritenuto

dimostrata la colpa e la negligenza della Società fornitrice nell'aver depotenziato la fornitura da parte dell'utente e, dunque, la sospensione del servizio può essere ritenuta quale inadempimento "grave", tenuto anche conto della facilità nel reperire i dati per la società e dunque di poter verificare i pagamenti.

Nel caso che ci occupa, l'Istante e l'Interventore hanno chiesto la condanna della convenzione, anche al pagamento del risarcimento dei danni non patrimoniali, causati per l'illegittimo comportamento temuto e per la palese violazione delle norme di correttezza e buona fede a cui erano tenuti nella conclusione e nell'adempimento del contratto.

Il risarcimento dei danni, secondo i principi generali, può essere riconosciuto in tutti quei casi in cui sussistono le seguenti condizioni: ingiustizia del danno secondo i parametri dell'art. 2043 c.c.; nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza tra il fatto illecito e la conseguenza dannosa; conseguività temporale tra comportamento lesivo e danno. (cfr. Trib. Milano 21/10/1999).

Tutte queste condizioni possono essere ravvisate nel caso di specie che, incidendo sull'esplorazione delle normali attività connesse, non solo con i rapporti lavorativi, ma anche sociali e familiari, può essere ricondotto sia al danno alla vita di relazione che al danno alla serenità familiare.

Dalla nuova sistemazione giurisprudenziale deriva che il danno non patrimoniale è categoria ampia, nella quale trovano collocazione tutte le ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (concretantesi nella perturbatio dell'animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all'integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell'art. 32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale).

Nella fattispecie in esame ritiene il Giudicante in concreto sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno esistenziale (rientrante nella categoria unitaria del danno non patrimoniale) eugonato alla parte attrice. Il testo eccusso ha dichiarato "il disservizio è durato circa una settimana con disagi principalmente per il figlio del Sig. [REDACTED] che è portatore di handicap al 100% e che pertanto ha delle sue abitudini costanti come vedere la televisione, giocare con i videogiochi, attività che ripete costantemente. Preciso che sono stata costretta a portarlo a casa mia in quanto nel momento in cui

*vieno interrotta la sua routine infila ad avere reazioni un po' nervose. Preciso che dopo il secondo giorno anche i miei successi si sono trasferiti da me...."*

Nella fattispecie che ci occupa è evidente, oltre l'inadempimento contrattuale della convenuta anche la violazione di posizioni tutelate dall'ordinamento.

Nel caso in esame, il fatto della illegittimità del comportamento della convenuta, dell'ansia o dei disagi provati dall'attore e dall'interventrice, per la impossibilità di fruire dell'energia elettrica nella propria abitazione, consente di riallare al fatto ulteriore dell'indubbio peggioramento della qualità dell'esistenza.

Il riconoscimento della persona umana, infatti, al sostanzia anche attraverso il rispetto dei desideri e delle aspettative che ognuno può avere in dati momenti della sua vita e che, giustamente, trovano tutela nell'ampio dettato del richiamato art. 2 della Costituzione.

Ritengo questo giudicante che il danno non patrimoniale sofferto dagli attori (nella sua valutazione unitaria) per il disagio, la frustrazione e lo stress derivato dalla mancata fruizione del servizio di fornitura di energia elettrica per la durata di tre giorni, vada quantificato complessivamente ed equitativamente nella misura di euro 600,00.

In definitiva deva affermarsi la responsabilità della società convenuta che ha violato il principio di buona fede che sottende ad ogni rapporto contrattuale, integrando la violazione sia dell'art. 1175 c.c. che della legge 281/98 posta a tutela del consumatore e comportando, per lo stesso, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale che può essere quantificato equitativamente, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di € 300,00 a favore di [REDACTED] ed € 300,00 a favore di [REDACTED].

Le somme così liquidate vanno maggiorate degli interessi legali dal titolo all'effettivo soddisfatto.

Le spese seguenti la soccombenza e vanno liquidate a carico della società convenuta, come da dispositivo e secondo il decusum a favore del procuratore dichiarato antisistematico.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] e [REDACTED], nella qualità di tutore del Sig. [REDACTED] per i confronti di ENEL Energia S.p.A., in persona del legale rapp.re p.t., così provvede:

1) accoglie la domanda attrore e dell'interventrice e per l'effetto condanna la convenuta ENEL Energia S.p.A., in persona del legale rapp.re p.t., alla

restituzione in favore dell'istante [REDACTED] della somma di € 65,07, a titolo di rimborso per le spese erroneamente addebitate, nonché al pagamento della somma di € 300,00, a titolo di danno non patrimoniale e a favore di [REDACTED] € 300,00, a titolo di danno non patrimoniale. Le somme così liquidate valuto maggiorate degli interessi legati dalla domanda all'effettivo soddisf.

- 2) condanna, la convenuta ENEL Energia S.p.A., in persona del legale rapp.re p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 450,00 di cui € 50,00 per spese e € 400,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA a favore dell'Avv. Andrea GAUDINO antistatario, nonché a favore dell'Avv. Carmela BUONAIUTO antistatario in complessivi € 450,00 di cui € 50,00 per spese e € 400,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli, 11/03/2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

17 MAR 2021

0001

Ufficio Credito - Unità Giudiziaria  
Ufficio Credito - Unità Giudiziaria



GRADINI DI PACE  
Dott.ssa Chiara